



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 23 dicembre 2021

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario, relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 52/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

Occorre ricordare che la compilazione e la presentazione della relazione – questionario da parte dell'Organo di revisione dell'ente locale rientrano nelle competenze definite dall'art. 1, comma 166, della legge 23/12/2005, n. 266, il quale ha espressamente disposto che *ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*, sulla base di criteri e linee guida, definiti unitariamente dalla Corte dei conti, ai sensi del successivo comma 167.

La mancata trasmissione della predetta relazione-questionario, da parte dell'Organo di revisione dell'ente locale, costituisce una grave irregolarità.

Il medesimo Organo deve trasmettere la citata relazione - questionario nei termini prescritti alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, al fine di consentire alla stessa l'efficace esercizio delle funzioni di controllo di cui alle norme richiamate, controllo che risulta funzionale all'interesse pubblico alla sana e corretta gestione finanziaria, nonché, come espressamente indicato dalla norma, alla tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica.

Inoltre, si evidenzia che nel caso di mancato adempimento da parte dell'Organo di revisione agli obblighi inerenti alla propria funzione, l'ente può far ricorso alla procedura prevista dall'art. 235, comma 2, TUEL, valutando altresì l'opportunità di inviare apposita segnalazione all'Ordine professionale di appartenenza del revisore in carica e al Prefetto territorialmente competente.

Il punto 1.9.7. dei "Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali", approvati nel febbraio 2019 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e

degli esperti contabili, sottolinea che “In caso di mancata trasmissione alla Corte dei conti della relazione (il questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto, il consiglio può valutare la revoca per inadempimento.”

Nel caso di specie, l’Organo di revisione del Comune di Rivoli Veronese (VR) non ha provveduto alla trasmissione della relazione - questionario afferente al Bilancio di Previsione 2019-2021, nonostante i ripetuti avvisi, pubblicati sul sistema della Corte dei conti Fitnet-Con.Te, indicanti il termine ultimo per la trasmissione stessa.

Anche il doppio sollecito, inviato da questa Sezione per il tramite dell’applicativo della Corte dei conti Fitnet-Con.Te, non ha sortito alcun effetto.

Appare innegabile che il mancato invio delle relazioni - questionario in esame costituisce violazione, come evidenziato, di un preciso obbligo di legge e di un dovere imposto al revisore, compromettendo anche lo svolgimento del controllo intestato a questa Magistratura contabile.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto

ACCERTA

la mancata trasmissione, da parte dell’Organo di revisione del Comune di Rivoli Veronese della relazione - questionario relativa al Bilancio di previsione 2019-2021;

AVVERTE

l’ente locale che la mancata adozione di idonee iniziative, volte ad ottemperare all’obbligo di trasmissione, potrà essere valutata da questa Sezione di controllo ai sensi e per gli effetti degli artt. 148 e 148 bis del TUEL, e segnala l’inadempimento al Consiglio comunale per l’eventuale revoca del Revisore, ai sensi dell’art. 235, co. 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si riserva l’adozione di ogni provvedimento utile ad accertare le cause della mancata trasmissione della relazione questionario indicata, anche al fine di verificare quale sia la situazione finanziaria dell’Ente.

Rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l’applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rivoli Veronese (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 dicembre 2021.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D’Amaro

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 30 dicembre 2021

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini